



**CONVENZIONE CON LA ARCOBALENO COOP. SOC. PER IL  
CONFERIMENTO DEI RAEE PROVENIENTI DAI NUCLEI DOMESTICI E  
RITIRATI DAI DISTRIBUTORI/INSTALLATORI/CENTRI DI ASSISTENZA  
TECNICA AVENTI SEDE NEL BACINO DELLA SOCIETA' CIDIU SERVIZI S.P.A.**

La società Cidiu Servizi S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti nel bacino 15b, ha sottoscritto una convenzione con la società ARCOBALENO coop. soc. per la messa in riserva dei RAEE domestici provenienti dalla *Distribuzione* dei Comuni del Bacino 15b (Collegno Grugliasco, Rivoli, Alpignano, Druento, Pianezza, San Gillio, Rosta, Buttigliera, Villarbasse, Reano, Coazze, Valgioie, Giaveno, Trana, Sangano).

**DISTRIBUTORI/INSTALLATORI/CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATI A CONFERIRE ALLA  
ARCOBALENO COOP. SOC.:**

Tutti i Distributori/Installatori/Centri di assistenza tecnica aventi sede nei Comuni del bacino 15b:

1. Alpignano
2. Buttigliera Alta
3. Coazze
4. Collegno
5. Druento
6. Giaveno
7. Grugliasco
8. Pianezza
9. Reano
10. Rivoli
11. Rosta
12. San Gillio
13. Sangano
14. Trana
15. Valgioie
16. Villarbasse

che devono conferire ai Centri di Raccolta i RAEE domestici ritirati con il meccanismo “uno contro uno”.

**MODALITA' CONFERIMENTO:**

Le modalità di conferimento sono quelle previste dal D.M. 65/2010 (vedasi *Vademecum* che segue).

**RAGGRUPPAMENTI:**

La convenzione prevede il ritiro dei raggruppamenti R1, R2, R3, R4 e R5. I RAEE dovranno essere scaricati a cura del trasportatore e suddivisi per raggruppamento seguendo le indicazioni del personale della Arcobaleno coop. soc..

**SEDE ED ORARI DI APERTURA:**

La Arcobaleno coop. soc. si trova in Via Paolo Veronese 202 – Torino.

Gli orari di apertura del Centro sono i seguenti:

da lunedì a venerdì      8.30-12.30      13.30-17.00

Il **18 giugno 2010** è entrato in vigore l'obbligo del ritiro "uno contro uno" dai RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica (di seguito denominati "*Distribuzione*").

Le **modalità di raccolta e trasporto** dei RAEE da parte della *Distribuzione* sono definite dal DM 65 del 8/03/2010, e prevedono sinteticamente le seguenti regole:

1. Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici da parte della *Distribuzione* sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, mediante comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente, presentata secondo lo schema riportato nell'all. A della Deliberazione del 19 maggio 2010 dell'Albo nazionale Gestori Ambientali.
2. La sezione territorialmente competente dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione. In sede di prima applicazione del DM 65 l'obbligo di iscrizione all'Albo si intende assolto con la presentazione alle sezioni dell'Albo territorialmente competenti della comunicazione di cui alla Deliberazione del 19 maggio 2010 dell'Albo nazionale Gestori Ambientali. L'iscrizione deve ritenersi validamente operante fino a che la competente Sezione regionale o provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o rigetto della domanda.
3. Il raggruppamento dei RAEE domestici, finalizzato al loro trasporto ai Centri di Raccolta, presso i locali del punto vendita o altro luogo, è considerato una fase della raccolta, e può avvenire a determinate condizioni:
  - Il trasporto deve essere effettuato con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 kg.
  - L'area di raggruppamento deve essere pavimentata e non accessibile a terzi, ed i RAEE debbono essere:
    - protetti dalle acque meteoriche e dal vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
    - raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi;
    - mantenuti in condizioni di integrità.
4. I RAEE ritirati dai consumatori debbono essere registrati su di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'all. I del DM 65 (di seguito denominato "*schedario*"), dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale *schedario*, integrato con i documenti di trasporto, deve essere conservato dal distributore per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.
5. Le modalità semplificate per il trasporto dei RAEE effettuato dai distributori o da terzi da essi delegati sono applicate solo se:
  - il trasporto viene effettuato: dal domicilio del consumatore al centro di raccolta - dal domicilio del consumatore al luogo di raggruppamento – dal punto vendita al luogo di raggruppamento – dal luogo di raggruppamento al Centro di Raccolta
  - il quantitativo complessivo di RAEE trasportati non supera i 3.500 kg ed è effettuato con automezzi di portata non superiore ai 3.500 kg e di massa complessiva non superiore ai 6.000 kg.
6. Le modalità semplificate prevedono che il trasporto sia accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'all. II del DM 65, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento è compilato da chi effettua il trasporto; delle 3 copie sottoscritte dall'addetto del Centro di Raccolta una va al distributore, una al trasportatore ed una resta al Centro di Raccolta. Il trasportatore conserva le copie per tre anni, adempiendo così all'obbligo del registro di carico e scarico. Il distributore conserva

le copie dei documenti di trasporto insieme allo *schedario* di registrazione dei RAEE ritirati dai consumatori.

7. Il trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento è accompagnato da fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello *schedario* relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Tali fotocopie sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento fino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono al Centro di Raccolta.
8. I distributori debbono assicurare che i RAEE giungano al Centro di Raccolta nello stato in cui sono stati ad essi consegnati, senza subire processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti.
9. Per gli installatori/centri di assistenza tecnica non è previsto il raggruppamento presso altro luogo, ma il solo raggruppamento presso il proprio esercizio od il conferimento con mezzi propri presso i Centri di Raccolta dal domicilio del cliente o dal proprio esercizio. La provenienza domestica dei RAEE da questi conferiti al Centro di Raccolta è attestata da un documento di autocertificazione conforme all'all. III del DM 65, e sottoscritto dall'installatore o gestore del centro di assistenza. Tale documento è consegnato all'addetto del Centro di Raccolta unitamente ad una fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.

Le **modalità di accesso ai Centri di Raccolta** da parte della *Distribuzione* sono definite dal Protocollo d'Intesa sottoscritto il 24 giugno da ANCI, Associazioni della Distribuzione, Associazioni delle imprese di gestione dei servizi ambientali e Centro di Coordinamento RAEE.

I *Distributori* sono distinti a seconda del quantitativo di RAEE conferibili al singolo Centro di Raccolta in:

- Piccoli Conferitori: conferimento giornaliero fino a 200 kg o comunque non oltre 4 pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;
- Grandi Conferitori: conferimenti superiori a quanto previsto per il Piccolo Conferitore; in tal caso l'accesso al Centro di Raccolta potrà avvenire solo ed esclusivamente previa prenotazione (salvo accordi specifici sottoscritti dalle parti).

I Distributori/Installatori/Centri di Assistenza Tecnica, una volta effettuata l'iscrizione alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente, devono iscriversi al Portale del CdC RAEE ([www.cd craee.it](http://www.cd craee.it)) e fornire:

- i propri dati identificativi;
- l'elenco dei propri trasportatori;
- la modalità di conferimento scelta (Piccolo Conferitore/Grande Conferitore).

Sul Portale del CdC RAEE ([www.cd craee.it](http://www.cd craee.it)) i Distributori potranno individuare quali Centri di Raccolta siano disponibili a ricevere i RAEE da essi ritirati in modalità "uno contro uno" e procedere al conferimento.

Il conferimento dovrà avvenire separando i RAEE per raggruppamento, salvaguardando l'integrità dei RAEE, con la documentazione prevista dal DM 65 del 8/03/2010.